



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamenti a rimborso rateale

Aggiornato al 1 maggio 2012

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@passbanca.it o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)



FINANZIAMENTI A RIMBORSO RATEALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399

Email: info@passbanca.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Operazione di finanziamento a medio termine. Tale forma di finanziamento, che può essere assistita o meno da forme di garanzie accessorie, prevede un piano di ammortamento regolato a tasso variabile.

Principali rischi (generici e specifici)

Le operazioni di finanziamento a tasso variabile connesse a meccanismi di indicizzazione presentano i rischi derivanti dal futuro andamento dei tassi di mercato di riferimento.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;

CONDIZIONI ECONOMICHE

● Tasso indicizzato

- criterio di indicizzazione: parametro di riferimento + spread
- parametro di riferimento: EURIBOR 6 Mesi Media % del mese precedente
- valore attuale del parametro: 1,048%
- periodicità revisione parametro: semestrale il 01/07 e il 01/01
- spread (massimo): 5% annuo
- tasso attuale d'ingresso (massimo): 6,048% annuo - anno commerciale

● Esempi riferiti ad un finanziamento di Euro 10.000 :

Mesi	N.Rate	Rata posticipata costante (*)
18	mensile	€582,53
24	mensile	€443,42
36	mensile	€304,44

TAEG	Importo totale dovuto
12,805%	€10.955,62
12,652%	€11.127,14
10,765%	€11.474,73

(*) Escluse le rate di preammortamento, costituite dagli interessi maturati fino alla decorrenza dell'ammortamento.

Le rate sono costanti in assenza di variazioni nel tasso di interesse; in caso contrario, viene adeguata la sola quota interessi.

La suddivisione delle rate tra quote capitali e quote interessi può essere richiesta presso i ns. sportelli.

● Spese e condizioni accessorie

- Spese per addebito rata: € 2,50
 - Spese di istruttoria: 0,5% dell'importo erogato con minimo di €400,00
 - Commissione di Organizzazione Finanziamento (percepita solo sui finanziamenti concessi alle imprese): 0,75% dell'importo erogato, per importi pari o superiori a 500.000 euro e inferiori a 1 milione di euro
1,25% dell'importo erogato, per importi pari o superiori a 1 milione di euro
 - Interessi di mora: Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
- Per i consumatori
- Indennizzo per rimborso anticipato: 1% max dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua è superiore a un anno
0,5% max dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua è pari o inferiore a un anno
- Per i non consumatori
- Penale di estinzione anticipata: 1% sul debito residuo
 - Diritti di conteggio su estinzione anticipata: €100,00





Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento a rimborso rateale, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancapassadore.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca.
2. In caso di rimborso anticipato, la Banca avrà diritto ad un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non sarà dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad €10.000,00

Diritto di Ripensamento

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito personale entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso. Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B..

In tal caso il consumatore è tenuto:

- a) ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata;
- b) a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a);
- c) a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.

La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste ai punti b) e c).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, o entro 60 giorni, nel caso di reclami relativi alle prestazioni di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- *Conciliatore BancarioFinanziario* (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

- Nel caso in cui il cliente intendesse adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima deve obbligatoriamente attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli "organismi" abilitati alla mediazione e riconosciuti dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero di Giustizia. Sono compresi tra i citati "organismi": l'*Organismo di Conciliazione Bancaria* istituito presso il *Conciliatore BancarioFinanziario*, in quanto organismo di mediazione iscritto nel registro di cui sopra, l'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - per le controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario - e la *Camera di Conciliazione e Arbitrato* istituita presso la *CONSOB (Camera CONSOB)* - per le controversie aventi ad oggetto servizi di investimento - in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

LEGENDA

<i>Tasso indicizzato</i>	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di un parametro di indicizzazione specificamente indicato nel contratto di mutuo.
<i>Parametro di riferimento</i>	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate
<i>Spread massimo</i>	Differenziale massimo fra il parametro di riferimento ed il tasso applicato. Lo spread effettivo applicato è stabilito contrattualmente
<i>Tasso attuale di ingresso (massimo)</i>	Tasso massimo applicabile sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso
<i>Spese di istruttoria</i>	Spese per l'analisi di concedibilità
<i>TAEG Tasso Annuo Effettivo Globale</i>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, di riscossione della rata e imposte (calcolate nell'esempio nella misura dello 0,25% dell'importo erogato). Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<i>Commissione di Organizzazione Finanziamento</i>	"Arrangement fee"(commissione di organizzazione): percepita solo sui finanziamenti (alle imprese), in relazione alla onerosità e alla complessità istruttoria e organizzativa del processo di concessione

